



*Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare*

N. di Rep 218 del 28/11/2017

CONTRATTO

PER

L’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI ALTA FORMAZIONE NEI SETTORI

DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E DELLA GESTIONE

DELL’AMBIENTE NEL QUADRO DELLA COOPERAZIONE

BILATERALE ITALIA – CINA”

CUP F85I16000060001 – C.I.G. 6767684582

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2017, il giorno 28 del mese di novembre presso la Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

AVANTI A ME

Dott. Fabio De Angelis, nella mia espressa qualità di Ufficiale Rogante incaricato di ricevere gli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a rogarli nella forma pubblica amministrativa, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunciato giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 4 della vigente Legge Notarile in data 16.02.1913 n. 89;

SONO COMPARSI

- Il Dott. Giovanni Brunelli, Direttore della Divisione I della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il quale interviene al presente contratto non in proprio, ma in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare C.F. 97047140583, giusta delega conferita con Determina prot. 6415 del 30.06.2016, art. 5 , dal Direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali, che svolge nella circostanza la funzione di stazione appaltante, d'ora innanzi definita "Amministrazione";

- L'Ing. Graziano Dragoni, nato a Borgonovo Val Tidone, il 09/05/1958, C.F. DRGGZN58E09B025T domiciliato per la carica presso la sede legale del Politecnico di Milano sita a Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 codice fiscale 80057930150, Partita IVA 04376620151 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al numero MI-

1809224, il quale interviene al presente contratto, nella sua qualità di Direttore Generale del Politecnico di Milano (giusta procura notarile del 24/11/2017), capogruppo mandataria del costituito Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), di seguito denominata Affidataria, costituito con atto dello Studio Notarile Ebner registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 17 novembre 2017 al n. Rep. 36621 serie 1T.

Verificato che detta RTI è costituita dalle seguenti società:

- 1) Politecnico di Milano (capogruppo), con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32;
- 2) Fondazione Politecnico di Milano, con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32;
- 3) La Sapienza Università di Roma-Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale (DICEA), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5;
- 4) La Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, con sede in Lecce, Via A. Imperatore 16;
- 5) La Fondazione Italia Cina, con sede in Milano, Via Clerici 5.

Verificata la regolarità delle certificazioni delle CCIAA delle Società componenti RTI, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di:

- Milano, Monza, Brianza e Lodi per il Politecnico di Milano;

- Milano, per la Fondazione Politecnico di Milano;
- Lecce, per la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Verificata la regolarità dell'istanza di riconoscimento giuridico della Prefettura di Milano, Ufficio Territoriale del Governo per la Fondazione Italia Cina;

Verificata la regolarità della certificazione di attribuzione del numero di partita IVA dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale III di Roma – Ufficio territoriale Roma 4 Collatino per La Sapienza Università di Roma-Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale (DICEA).

I componenti della cui identità personale io sono certo:

PREMETTONO

- che l'Italia, come Stato Membro dell'Unione Europea, ha adottato l'Accordo di Parigi il 12 dicembre 2015 durante la Conferenza delle Parti (COP 21) e che tale Accordo, nel suo Preambolo, fa riferimento a temi ambientali e sociali fondamentali quali i bisogni dei Paesi più poveri del mondo e quelli più vulnerabili ai cambiamenti climatici;

- che l'Accordo di Parigi, ha come obiettivo di lungo termine quello di contenere l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e perseguire ogni sforzo per limitare l'aumento a 1.5°C e riconosce che le Parti introdurranno le disposizioni dell'Accordo e forniranno notifica delle misure realizzate per la sua corretta attuazione;

- che l'Accordo di Parigi prevede, al suo articolo 11.4, che tutte le Parti si impegnino a rafforzare la capacità dei Paesi Terzi, anche attraverso scambi Regionali, Multilaterali e Bilaterali e al suo Punto 11.5 richiama la necessità di un intervento finanziario immediato in tecnologie e capacity building a carico dei Paesi industrializzati entro il 2020;

- che la decisione che include l'Accordo di Parigi reitera l'appello ai Paesi industrializzati a fornire supporto ai Paesi Terzi nella preparazione dei loro Piani di Azione Nazionali (NDCs) (Punto 15) e che l'Accordo di Parigi (art.13) prevede il lancio di una iniziativa per il capacity building dei Paesi con minori capacità, per permettere di costruire le

istituzioni e le professionalità tecniche necessarie per assicurare che tutti gradualmente possano partecipare al sistema della trasparenza;

- che per attuare tali accordi e per rendere operativi gli indirizzi strategici prioritari è necessario rafforzare la cooperazione internazionale a livello scientifico, economico e tecnologico;

- che, peraltro, nel settembre 2015 i governi di 193 Paesi membri dell'ONU hanno adottato al Summit sullo Sviluppo Sostenibile di New York (25-27 settembre 2015) 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs) e 169 target, riconoscendo tra l'altro, che l'adozione di azioni urgenti volte alla lotta ai cambiamenti climatici e ai loro impatti, è uno degli obiettivi principali (principio 13) nell'attuazione dell'Agenda 2030.

- che, quindi, nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale si è reso necessario ampliare gli scambi formativi e culturali fra l'Europa e l'Oriente e che, in particolare, la formazione e lo scambio di conoscenze in materia ambientale sono uno strumento della cooperazione bilaterale tra Italia e Cina;

- che in tal senso, dal 2000, il Ministero dell'Ambiente ha sviluppato il Programma di Cooperazione Sino-Italiano per la Protezione dell'Ambiente (SICP) insieme all'Amministrazione statale per la Protezione Ambientale della Cina (SEPA), ora Ministero della Protezione Ambientale cinese (MEP), con lo scopo di aiutare la Cina a migliorare lo stato dell'ambiente, sostenerla nel raggiungimento di un suo sviluppo sostenibile e promuovere la cooperazione dei due Paesi;

- che negli anni successivi, la collaborazione è stata estesa ad altri enti pubblici cinesi e Istituzioni accademiche, tra cui il Ministero della Scienza e della Tecnologia (MOST), la Municipalità di Pechino (BJEPB), Shanghai (SHEPB) e Tianjin, La Commissione per lo sviluppo e la riforma (NDRC) della Cina, il Ministero delle Risorse Idriche (MWR) e il Corpo Forestale dello Stato della Repubblica Popolare Cinese (SFA);

- che a Pechino il 30 Ottobre 2014 il Ministro dell'Ambiente Italiano ed il Ministro per la protezione dell'Ambiente della Repubblica Popolare Cinese, hanno firmato la Dichiarazione Congiunta per una Partnership Ambientale e sullo Sviluppo Sostenibile (“Joint Statement on Environmental and Sustainable Development Partnership”);

- che il Ministero dell'Ambiente ha sottoscritto Protocolli di Intesa rispettivamente con l'Accademia Cinese delle Scienze Sociali (CASS) in data 9 febbraio 2015 per il rafforzamento della cooperazione attraverso lo sviluppo di una partnership reciprocamente vantaggiosa sulla protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile (Memorandum of Understanding to “strengthen the cooperation by developing a mutually beneficial partnership on environmental protection and sustainable development”), con il Ministero dell'Industria e dell'informazione Tecnologica (MIIT) in data 10 febbraio 2015 sull'efficienza energetica industriale (Memorandum of Understanding on “Industrial Energy Efficiency”), e con il Ministero della Scienza e della Tecnologia (MOST) in data 27 aprile 2015 sulla cooperazione scientifica e

tecnologica per lo sviluppo sostenibile (Memorandum of Understanding on “Scientific and technological Cooperation for Sustainable Development”);

- che sono in corso negoziati tra questa Amministrazione e il Governo della Repubblica Popolare Cinese per addivenire alla definizione e sottoscrizione di ulteriori Accordi con Istituzioni cinesi interessate alla cooperazione bilaterale tra Italia e Cina per la protezione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile;

- che, alla luce degli Accordi stipulati e in via di stipulazione, sarà opportuno proseguire le suddette attività di formazione e creazione di capacità (capacity building), con il duplice obiettivo di continuare a rafforzare la capacità della Cina in campo ambientale e nel processo decisionale in materia di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici e, al tempo stesso, continuare a promuovere lo scambio di conoscenze tra Italia e Cina, in un contesto paritetico di condivisione e di mutuo beneficio;

- che al fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, l’Amministrazione con decreto direttoriale prot. n. 6415 del 30.06.2016, ha disposto di indire una procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei “Servizi di alta formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia - Cina” per un importo massimo definito in Euro 3.223.935,36 (*tremilioniduecentoventitremilanovecentotrentacinque/ 36*) IVA esclusa;

- che in data 24.09.2016 è stato pubblicato nelle forme previste per legge il Bando di gara con tutti gli allegati ed è stata avviata procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016;

- che con decreto prot. 8089 del 28.07.2017 alla conclusione di tutte le operazioni di gara, i servizi sono stati definitivamente aggiudicati al **Costituendo R.T.I. Politecnico di Milano (mandataria) - Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - Fondazione Italia Cina - Fondazione Politecnico di Milano - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale;**

- che a mezzo del sistema AVCPASS, sono stati richieste ai competenti Uffici Territoriali del Governo le informative prefettizie di cui all’articolo 91 del d.lgs. 159/2011;

- che a norma dell’articolo 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, “3. Decorso il termine di cui al comma 2 (trenta giorni dalla ricezione della richiesta), *primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite*”;

- che l’Affidataria, a garanzia della esatta esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva mediante polizza

fideiussoria n° FDI 243715/17 del 07/11/2017 sino alla concorrenza dell'importo di € 256.750,80 (Duecentocinquantaseimilasettecentocinquanta/80). La Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. p.a. nel costituirsi fideiussore, ha formalmente rinunciato al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. e si è impegnata ad effettuare, qualora l'Amministrazione intendesse disporre della cauzione, il versamento dovuto in suo favore entro 15 (quindici) giorni, dietro semplice richiesta scritta della medesima;

- che fra le Parti Contraenti si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipula del presente Contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, e nella restante parte dell'atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 2

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. Il presente Contratto è regolato: da quanto previsto dallo stesso e dagli atti, documenti e normative ivi richiamati.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.

ARTICOLO 3

Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione, relative alla prestazione da parte dell’Affidataria e in favore dell’Amministrazione dei *“Servizi di alta formazione nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel quadro della cooperazione bilaterale Italia - Cina”*.
2. In particolare, le attività di cui sopra sono meglio specificate e descritte nel Capitolato e sono da svolgersi nell’ambito del contesto di riferimento descritto nel medesimo Capitolato, e secondo le indicazioni, modalità e termini ivi riportati.
3. Con la stipula del Contratto, l’Affidataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione a prestare i suddetti servizi sino alla concorrenza dell’importo massimo previsto dal contratto medesimo.
4. Le attività oggetto del contratto saranno pianificate in accordo tra le parti in ragione di quanto stabilito nel Capitolato e formalizzate nel Piano Operativo Generale, suddiviso in un Piano Operativo di Dettaglio per ciascuna annualità, che dovrà essere sottoposto all’Amministrazione secondo quanto indicato nel Capitolato, e dalla stessa approvato, salva la possibilità di richiedere delle modificazioni e/o integrazioni prima di procedere all’approvazione.
5. E’ designato Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, il Dott. Giovanni Brunelli che ricopre, altresì l’incarico di Direttore dell’esecuzione.

ARTICOLO 4

Durata del Servizio

1. Il presente Contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della stipula e sarà dato avvio all’esecuzione del medesimo in via d’urgenza, in deroga a quanto previsto dal comma 12, dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, a motivo della necessità di allineare i tempi di attuazione del presente contratto, con le molteplici iniziative programmate nell’ambito della cooperazione Italia-Cina ed evitare di pregiudicare gli impegni assunti nell’ambito della consolidata collaborazione nel settore ambientale tra i due Paesi.
2. Il Ministero, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Ministero.
3. E’ espressamente escluso ogni rinnovo tacito.

ARTICOLO 5

Corrispettivo dell’affidamento e copertura finanziaria

1. Il corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente contratto è pari ad € 2.567.508,00 (Euro *duemilionicinquecentosessantasettemilacinquecentootto/00*) oltre IVA, di cui € 1.283.754,00 (Euro *unmilione duecentoottantatremilasettecentocinquantaquattro/00*) oltre IVA per la prima annualità e € 1.283.754,00 (Euro *unmilione duecentoottantatremilasettecentocinquantaquattro/00*) oltre IVA per la seconda annualità.
2. La spesa complessiva derivante dall'affidamento dei servizi in oggetto trova copertura sulla Missione 18, Programma 5, Azione 4, Capitolo 2211, P. G. 3.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidataria dà atto di ritenere il corrispettivo previsto pienamente remunerativo tenuto conto anche degli oneri relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di previdenza ed assistenza.
4. Ai sensi del combinato disposto degli art. 23, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 26 comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione), con determina del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari ad Euro 0,00 (zero/00).

ARTICOLO 6

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sia nei rapporti con l'Amministrazione Aggiudicatrice sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto. In particolare la Società si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi che passivi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata legge i conti dedicati ed i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sui predetti conti sono indicati dall'Affidataria in apposita dichiarazione. L'Affidataria si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro 7 giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. Ciascun componente del raggruppamento deve osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti. Pertanto, i movimenti finanziari effettuati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in favore della mandataria e quelli diretti da quest'ultima alle società del raggruppamento temporaneo (mandanti), dovranno essere eseguiti nel rispetto della disciplina sulla tracciabilità.

ARTICOLO 7

Modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007, e del DM n. 55 del 3 aprile 2013, in applicazione della disciplina che prevede l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, questa Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato DM n. 55/2013.

2. I pagamenti sono effettuati alla mandataria esclusivamente tramite strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove necessario.

3. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà, previa presentazione delle fatture, secondo le modalità di seguito indicate:

- per la prima annualità:

- a) il 10% dell'importo previsto per la prima annualità all'approvazione da parte dell'Amministrazione del Piano operativo generale e a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati dagli organi contabili competenti sul decreto di approvazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, del D.lgs 50/2016;

- b) i successivi pagamenti, in 3 rate quadrimestrali ciascuna pari al 30%, dell'importo previsto per la prima annualità, a seguito della presentazione di uno stato di avanzamento delle attività pari rispettivamente al 40%, 70% e 100% , previa approvazione da parte dell'Amministrazione Committente delle relazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

- per la seconda annualità:

- a) in 3 rate quadrimestrali ciascuna pari al 30%, dell'importo previsto per la seconda annualità, a seguito della presentazione di uno stato di avanzamento delle attività pari rispettivamente al 30%, 60% e 90% , previa approvazione da parte dell'Amministrazione Committente delle relazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

- b) il residuo 10% dell'importo previsto per la seconda annualità, a conclusione delle prestazioni oggetto del servizio affidato e dopo il rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni a regola d'arte.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in

ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;

5. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

ARTICOLO 8

Proprietà dei materiali ed obbligo di riservatezza

1. La proprietà di tutti gli elaborati eventualmente prodotti dall'Affidataria è dell'Amministrazione, che ne avrà pieno diritto di utilizzo nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio.

2. L'Affidataria è tenuta all'obbligo della riservatezza su informazioni, fatti, cognizioni e documenti acquisiti nell'espletamento dell'incarico, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del REG (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

3. L'eventuale utilizzo a fini meramente divulgativi da parte dell'Affidataria dei dati e/o risultati oggetto del presente contratto dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzati dall'Amministrazione, la quale stabilirà altresì le condizioni e le modalità di divulgazione.

ARTICOLO 9

Obbligazioni specifiche dell'Affidataria

1. L'Affidataria si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a quanto di seguito indicato.

2. L'Affidataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Sono a carico dell'Affidataria tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del Contratto.

4. L'Affidataria dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto. L'Affidataria prende atto ed accetta che la sostituzione

delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) su richiesta dell'Amministrazione, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima Amministrazione non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa Amministrazione;
- b) su richiesta motivata dell'Affidataria, che dovrà essere dall'Amministrazione accettata, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.

Resta inteso che in nessun caso l'Affidataria potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Quest'ultima, nel caso, si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, ferma restando la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidataria per il risarcimento del danno subito.

5. L'Affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali e nel caso di sostituzione del personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico dell'Affidataria medesima.

6. Le attività richieste dall'Amministrazione, nonché i relativi prodotti eventualmente previsti, dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard concordati e formalizzati nel "Piano operativo generale", secondo le modalità previste nel Capitolato o altrimenti concordate dalle parti.

ARTICOLO 10

Cauzione

1. La Società, a garanzia della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, del d.lgs. 50/16, rilasciata in data 07/11/2017 dalla Banca Popolare di Sondrio, avente n. FDI 243715/17 di importo pari ad Euro 256.750,80 (Duecentocinquantesemilasettecentocinquanta/80)), il tutto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.

2. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria ove l'importo della cauzione non risultasse sufficiente.

3. L'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione prestata dall'Affidataria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del Servizio in caso di risoluzione del presente Contratto per inadempimento dell'Affidataria e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidataria medesima per inadempienze derivanti

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l'espletamento del Servizio affidato.

4. Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, l'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto l'Amministrazione effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti successivi fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

5. La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103, del d.lgs. 50/16.

ARTICOLO 11

Gruppo di lavoro impiegato nell'espletamento del Servizio

1. Il personale e gli incaricati dell'espletamento del Servizio, dovranno operare nel rispetto delle funzioni, dei tempi e delle modalità indicate.

2. Eventuali sostituzione dei componenti del Gruppo di Lavoro proposto potranno avvenire soltanto per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di espressa approvazione da parte dell'Amministrazione sulla base di una valutazione dei curricula vitae delle risorse che si intende offrire in sostituzione. Gli eventuali sostituti dovranno, in ogni caso, avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire.

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nei due commi precedenti potrà costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 14.

ARTICOLO 12

Penali

1. Per ritardi non giustificati e non giustificabili, è comminata alla Società, da parte dell'Amministrazione, una penalità pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio rispetto ai tempi concordati con l'Amministrazione. Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dall'amministrazione sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate non può superare il 10% del valore dell'appalto.

3. Nell'eventualità che tale condizione si verifichi, l'Amministrazione procede alla risoluzione del Contratto e all'esecuzione in danno nei confronti della Società.

ARTICOLO 13

Controlli e verifica della regolare esecuzione del Servizio

1. L’Affidataria si impegna a sottoporsi a tutti i tipi di controllo, inerenti l’incarico in oggetto che il Ministero e le altre Amministrazioni competenti intendano effettuare a proprio insindacabile giudizio e secondo le modalità da essi determinate.
2. Ove l’Amministrazione dovesse ritenere, sulla base delle risultanze della verifica di cui al comma precedente che sussistano inadempienze e/o ritardi nell’esecuzione del Servizio, potrà procedere alla risoluzione del Contratto. In tal caso, l’Affidataria avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite e troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo 15.

ARTICOLO 14

Risoluzione del Contratto

1. Oltre che per le ipotesi espressamente previste dal presente Contratto, l’Amministrazione ha la piena facoltà di risolvere il Contratto medesimo nel caso di inadempienze e/o inefficienze dei servizi offerti.
2. L’Amministrazione intimerà all’Affidataria, a mezzo di Raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni ovvero nel diverso termine che verrà indicato.
3. Nell’ipotesi che l’Affidataria non dovesse provvedere, l’Amministrazione procederà di diritto alla risoluzione contrattuale, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere ad eccezione del riconoscimento delle prestazioni eseguite.
4. Con la risoluzione del Contratto sorgerà in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa in danno dell’Affidataria inadempiente e di escutere la cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 15

Cessione del contratto e cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è vietata la cessione del Contratto e dei servizi oggetto del presente affidamento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l’immediata risoluzione del Contratto ed il risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.

3. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n. 6767684582** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 16

Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- servizi logistici;
- servizi di supporto organizzativo e logistico per la realizzazione di attività formative, eventi seminari e di business matchmaking in Cina;
- realizzazione di documenti di approfondimento in lingua inglese per la disseminazione dei risultati;
- supporto tecnico-scientifico nella realizzazione di n. 4 moduli formativi.

2. Il Ministero non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del d.lgs.50/2016.

3. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

5. L'Appaltatore deposita presso il Ministero il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica

puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

7. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione subappaltata - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, del citato art. 105.

8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

9. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8, dell'art. 105 del Codice.

10. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

11. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione stessa. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

12. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

15. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

ARTICOLO 17

Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

3. In caso di recesso l'Affidataria ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute e ad un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% (dieci per cento) dei 4/5 dell'importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

ARTICOLO 18

Indicazioni operative

1. Al fine di assicurare la massima efficacia e fluidità dei rapporti reciproci nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente affidamento, l'Amministrazione designerà il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto, mentre l'Affidataria dovrà indicare un referente per i rapporti con l'Amministrazione.

2. Le interazioni con il personale degli Uffici dell'Amministrazione e di altri Enti e Istituzioni, a vario titolo coinvolti nell'attuazione e gestione del Programma, dovranno essere concordate e condivise con il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 19

Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario

ARTICOLO 20

Quinto d'obbligo e Varianti

1. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino

sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 21

Responsabilità ed obblighi

1. L'Affidataria riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'osservanza delle norme previdenziali, assistenziali a tutela delle risorse umane occupate nelle attività previste dal Contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.

2. L'Affidataria risponderà, altresì, di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

ARTICOLO 22

Foro Competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma. E' esclusa in ogni caso la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

ARTICOLO 23

Domicilio

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Affidataria elegge domicilio in Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32.

ARTICOLO 24

Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara per l'importo di € 4.411,42 (Euro *quattromilaquattrocentoundici/42*) Iva inclusa. L'importo dovrà essere rimborsato sul conto corrente n. 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Capitolo 2595, Capo XXXII, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG n. 6767684582 in adempimento dell'art. 34 d.l. 179/2012".
4. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.
5. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

ARTICOLO 25

Efficacia del Contratto

1. L'efficacia del contratto resta subordinata al disposto di cui all'art. 32, comma 12, d.lgs. 50/2016, ma la sua esecuzione è anticipata, ai sensi del comma 13 del medesimo articolo 32.

ARTICOLO 26

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.minambiente.it.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

6. L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Amministrazione garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs. 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 27

Disposizioni finali

1. Le parti convengono che tutti i documenti e atti menzionati nel presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non allegati ad esso in formato elettronico.
2. In particolare si ritengono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:
 - **All. "A"**: Determina a contrarre (Decreto direttoriale prot. 6415 del 30.06.2016);
 - **All. "B"**: Atto pubblico notarili di costituzione RTI;
 - **All. "C"**: a) Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura – Ufficio Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi;
b) Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura – Ufficio Registro delle Imprese di Milano;
c) Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura – Ufficio Registro delle Imprese di Lecce;
d) Prefettura di Milano, Ufficio Territoriale del Governo;
e) Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale III di Roma – Ufficio territoriale Roma 4 Collatino.
 - **All. "D"**: Decreto di aggiudicazione definitiva prot. 8089 del 28.07.2017;
 - **All. "E"**: Cauzione definitiva;
 - **All. "F"**: Capitolato tecnico;
 - **All. "G"**: Offerta tecnica;
 - **All. "H"**: Offerta economica;
 - **All. "I"**: dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.

Gli allegati sopra indicati sono custoditi in formato cartaceo presso la sede dell'Amministrazione di Via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 Roma.

Il Legale Rappresentante dell'Affidataria
Ing. Dragoni

Il Rappresentante dell'Amministrazione
Dott. Giovanni Brunelli

L'ufficiale Rogante
Dott. Fabio De Angelis

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 c.c., l'Affidataria dichiara di aver preso visione e di accettare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli di seguito indicati:

Articolo 6) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 14) Risoluzione

Articolo 15) Cessione

Articolo 17) Recesso

Articolo 22) Foro competente

Articolo 25) Efficacia del contratto

Per integrale accettazione:

Il Legale Rappresentante dell'Affidataria

Ing. Dragoni